



Università
Ca' Foscari
Venezia

Divisione Ricerca

Prot. 23037

Pos V/III/2

Venezia, 25/10/2011

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Segretari Amministrativi

e p.c.,
Al Dirigente della Divisione Ragioneria

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

T 0412348083
F 0412348137

OGGETTO: precisazioni sull'utilizzo dei fondi di ricerca per spese di Missione

Il disposto dell'art. 6 comma 12 del D.L. 78/ 2010 convertito nella legge 122/2010, così come modificato dall'art. 29 c. 15 della legge 240/2010 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le spese per missioni, anche all'estero, possano essere di ammontare non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Tale disposizione non si applica con riferimento alla spesa sostenuta dalle università con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea ovvero di soggetti privati.

In base alla provenienza dei Fondi assegnati si segnala quindi che:

A. Assegnazioni da Fondo di supporto alla Ricerca:

non si applica il limite di cui sopra, poiché il Fondo è prevalentemente costituito da entrate di derivazione esterna (quota prelievo su attività commerciali e overheads di Progetti finanziati dall'Unione Europea) per le spese di missione eventualmente sostenute su:

- 1) Assegnazioni di incentivi per la presentazione di progetti europei (come da documento approvato dal Senato "Criteri di utilizzo del Fondo di supporto alla Ricerca)
- 2) Finanziamento Progetti di Ateneo banditi annualmente in base ai Criteri di utilizzo del Fondo di Supporto alla Ricerca
- 3) Assegnazione premi alla Ricerca

B. Assegnazioni da Fondo cofinanziamento PRIN Ateneo:

Poiché le assegnazioni gravano su fondi di bilancio di provenienza diversa da quelli per i quali è prevista un'espressa esclusione (come stabilito dalla delibera nr.106 CdA 23/09/2011) e non possono rientrare nei "casi eccezionali" di cui all'art. 6 c. 12 D. L. 78/2010, le spese di missione eventualmente sostenute su questi fondi, restano invece assoggettate



Università
Ca' Foscari
Venezia

all'applicazione del limite di legge. Tra queste assegnazione risultano le seguenti:

- 1) Assegnazioni per PRIN valutati positivamente ma non finanziati
- 2) Assegnazioni integrative per PRIN valutati positivamente e finanziati dal Miur (con la distinzione sotto indicata)
- 3) Assegnazione di 6.000,00 euro per continuazione attività di ricerca in caso di cessazione anticipata dal servizio

Per quanto riguarda il punto B.2) si precisa che ai sensi della delibera nr.106 CdA 23/09/2011 e della circolare n. 40/2010 del M.E.F. sono esclusi dall'applicazione di tale limite i finanziamenti di provenienza statale (P.R.I.N. F.I.R.B., ecc.) o di Enti del settore pubblico, finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca o altri progetti la cui realizzazione richieda il sostenimento di spese per missioni. Il limite di legge si intende quindi riferito alla sola parte del progetto finanziata dai fondi integrativi di ateneo, non ministeriali.

La Divisione Ricerca - Sezione Ricerca Nazionale e Internazionale (dott.ssa Michela Oliva tel. 0412348091 e-mail michela.oliva@unive.it) è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari